

**BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO  
(ART.47 DEL DECRETO LEGGE VARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 29 SETTEMBRE)**

Come avrete appreso dal Sole 24 ore (l'unico giornale che ha avuto in esclusiva il testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre scorso "in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici) l'art.47 del decreto legge è completamente dedicato ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

La norma fatta esclusivamente per motivi di cassa stravolge tutta la precedente normativa modificandola sostanzialmente e mettendo in discussione anche i diritti acquisiti dai lavoratori.

Come abbiamo già detto nella nota che vi abbiamo inviato questa mattina in merito all'incontro con il Governo sulle pensioni, come CGIL abbiamo già ieri posto la questione al Governo, facendo rilevare, non solo la mancanza di qualsiasi concertazione con il Sindacato sull'argomento, ma anche l'assurdità di un tale atto d'imperio da parte del Governo su questa partita, che incide pesantemente e drammaticamente sui diritti dei lavoratori, andando addirittura a negare diritti già riconosciuti. Il silenzio del Governo è stato assordante. E' da rilevare, inoltre, che le nuove norme emanate dal Governo costituiscono, a nostro avviso, anche un affronto nei confronti del ruolo del Parlamento e del ruolo della Corte Costituzionale. Ma vediamo ora in estrema sintesi che cosa prevede l'articolo 47 e soprattutto i problemi che pone.

Dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di maggiorazione previsto per coloro che sono stati esposti all'amianto è ridotto da 1,5 a 1,25 e vale solo ai fini della misura della pensione.

Ciò significa che il coefficiente di maggiorazione non ha più alcun valore ai fini dell'aumento dell'anzianità contributiva: di conseguenza tutti coloro che, avendo ottenuto il riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL, avevano fatto i loro calcoli ed avevano il diritto ad andare in pensione prima, perdono questo diritto.

Pensiamo, inoltre, a tutti i lavoratori in mobilità lunga o in mobilità normale che avevano fondato su questo beneficio il loro diritto a pensione oppure a tutti quei lavoratori che in mobilità stavano per andarci, anche sulla base di accordi sindacali, sempre nel presupposto di raggiungere i requisiti con il predetto beneficio.

Per tutte queste fattispecie l'unica ancora di salvezza può venire o da una modifica del decreto, che a detta dei nostri parlamentari dell'opposizione è praticamente impossibile visto che il decreto è blindato, o dal decreto interministeriale (Ministero del lavoro del Tesoro) che dovrà stabilire le modalità di attuazione della norma e che deve essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, anche se francamente pare abbastanza difficile immaginare che un decreto attuativo possa arrivare a modificare la norma di legge. Sappiamo tutti, infatti, che quello che la legge vuole dire deve essere detto in maniera esplicita. Eventuali esclusioni dall'applicazione della norma dovrebbero quindi essere contenute nel testo della legge di conversione.

L'altra questione posta da questo primo punto riguarda l'impossibilità che la norma decorra dal 1° ottobre: secondo le norme di carattere generale, infatti i decreti legge possono entrare in vigore o dal giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (deve essere scritto nel testo del decreto) o in assenza di indicazioni dal 15 giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta.

Poiché al momento attuale il decreto non è stato ancora pubblicato e non può per espressa previsione legislativa avere decorrenza retroattiva, è evidente che la data del 1° ottobre sarà modificata in corso di pubblicazione. La questione può apparire non rilevante ma non è così, visto che l'entrata in vigore dal 1° ottobre delle nuove norme avrebbe potuto mettere in discussione addirittura il diritto di coloro che sono cessati entro il 30 settembre.

Ricordiamo, inoltre, che i decreti legge hanno validità giuridica (sono operativi) dal momento della loro entrata in vigore e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni da tale data.

Le nuove norme più restrittive di applicano anche a tutti coloro che hanno già avuto la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto da parte dell'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro. La norma di fatto annulla la validità degli atti di indirizzo emanati.

L'altra assurdità prevista dalle nuove norme è che tutti i lavoratori, ivi compresi quelli già in possesso della certificazione dell'INAIL, sono tenuti a presentare domanda per ottenere "i nuovi benefici ridotti" entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Termine perentorio significa che trascorsi i 180 giorni non sarà più possibile presentare alcuna domanda essendo venuto a cadere il diritto alla prestazione.

La domanda deve essere presentata alla sede INAIL di residenza.

L'INAIL accerta e certifica la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto.

In base alle nuove norme i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto saranno concessi esclusivamente agli iscritti all'INAIL, (con buona pace di quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale per i ferrovieri ed anche, in linea di principio, per tutti gli altri lavoratori (marittimi, dipendenti pubblici,) ingiustificatamente esclusi a suo tempo dai benefici, con la conseguente dichiarata disparità di trattamento esistente. I lavoratori in precedenza esclusi non solo non ottengono l'estensione dei benefici cui avevano diritto a seguito di un pronunciamento della Corte Costituzionale, ma vengono addirittura esclusi anche dal nuovo beneficio ridotto!

Per ottenere "il nuovo beneficio" è necessario dimostrare di essere stati sottoposti all'esposizione all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni, con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno.

E' evidente che un simile provvedimento non è accettabile sotto ogni punto di vista: dall'atto d'imperio compiuto dal Governo senza alcun confronto con le parti sociali, all'utilizzo dello strumento del decreto legge che presuppone motivi di urgenza (tenuto conto che in Parlamento, al Senato, in Commissione Lavoro è giacente da anni un provvedimento che lo stesso Governo ha fatto di tutto per affossare e che, invece, avrebbe potuto essere approvato più di un anno fa - nel testo elaborato dal Comitato ristretto - risolvendo così definitivamente e positivamente tutta la vicenda amianto). Né le nuove norme possono essere prese in considerazione per i loro contenuti che di fatto vanificano tutta la precedente normativa sull'amianto e soprattutto annullano diritti già acquisiti e certificati. Ma non è questo il Governo che per coloro che accettano di rimanere a lavorare pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità afferma di voler certificare i diritti? La nuova normativa sull'amianto è la migliore dimostrazione che da parte di questo Governo qualsiasi certificazione si può annullare con buona pace dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative!

Per quanto riguarda, poi, complessivamente il decreto varato dal Governo "per lo sviluppo dell'economia", è bene rilevare che tale decreto contiene tutta una serie di norme che si applicheranno dal 2004 o dal 2005: viene da chiedersi come lo strumento utilizzato (decretazione d'urgenza) possa conciliarsi con norme che troveranno applicazione tra alcuni anni!

Per quanto concerne la questione amianto è evidente che è necessario assumere a tutti i livelli iniziative unitarie di mobilitazione per contrastare l'azione del Governo, coinvolgendo anche le Prefetture. Così come è opportuno, a tutti i livelli, intraprendere iniziative unitarie con il coinvolgimento dei parlamentari sia dell'opposizione, sia della maggioranza, affinché tutti capiscano l'assurdità delle norme emanate e contribuiscano alla loro modifica.

E' chiaro che la questione amianto sarà anche una delle questioni messa al centro dello sciopero generale unitario che si svolgerà il 24 ottobre prossimo.